



**LICEO STATALE "F. PETRARCA" DI AREZZO**

**LICEO CLASSICO - LICEO MUSICALE**

Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR)

tel 0575 22675 e-mail arpc010002@istruzione.it

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

## INDICE GENERALE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

<i>CAPITOLO</i>	<i>I</i>	NORME GENERALI	<i>pag. 3</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>II</i>	ORGANI COLLEGIALI	<i>pag. 4</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>III</i>	ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI	<i>pag. 9</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>IV</i>	ASSEMBLEE DEI GENITORI	<i>pag. 12</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>V</i>	RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA	<i>pag. 13</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>VI</i>	CALENDARIO ORARIO SCOLASTICO VIGILANZA	<i>pag. 14</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>VII</i>	FREQUENZA ALLE LEZIONI. ASSENZE. RITARDI. USCITE ANTICIPATE	<i>pag. 19</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>VIII</i>	ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE	<i>pag. 22</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>IX</i>	USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.	<i>pag. 23</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>X</i>	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI	<i>pag. 27</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>XI</i>	INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	<i>pag. 28</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>XII</i>	PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE	<i>pag. 38</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>XIII</i>	RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO	<i>pag. 38</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>XIV</i>	DISPOSIZIONI FINALI	<i>pag. 39</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>XV</i>	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	<i>pag. 40</i>
<i>CAPITOLO</i>	<i>XVI</i>	ABROGAZIONI	<i>pag. 40</i>
<i>APPENDICE</i>	<i>A</i>	RICHIESTA DI ASSEMBLEA DI CLASSE (ART. 17 R.I.)	<i>pag. 41</i>

<i>APPENDICE</i>	<i>B</i>	“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ” (ART. 22 R.I.)	<i>pag. 42</i>
<i>APPENDICE</i>	<i>C</i>	<i>STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI</i>	<i>pag. 44</i>
<i>APPENDICE</i>	<i>D</i>	CARTA DELLE ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI	<i>pag. 49</i>
<i>APPENDICE</i>	<i>E</i>	REGOLAMENTO PER LE DEROGHE SULLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009	<i>pag. 51</i>
<i>APPENDICE</i>	<i>F</i>	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI (ART. 22 R.I.)	<i>pag. 55</i>

## CAPITOLO I

### NORME GENERALI

#### **Art. 1. Premessa**

1. Il Liceo Classico e Musicale Statale “Francesco Petrarca” è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

#### **Art. 2. Libertà fondamentali.**

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. Il Liceo Classico e Musicale Statale “Francesco Petrarca” si adopera, con l'aiuto di tutte le sue componenti, a valorizzare le differenze e si oppone con fermezza ad ogni atto di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali e culturali, orientamento sessuale, infermità.

#### **Art. 3. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.**

1. Nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione Italiana e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D. Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

#### **Art. 4. Diritti.**

1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e si ricorda in particolare che gli studenti hanno diritto:
  - a) a ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
  - b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
  - c) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
  - d) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
  - e) a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

### **Art. 5. Doveri.**

1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:
  - a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
  - b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
  - c) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3;
  - d) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
  - e) ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
  - f) ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.
2. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto del seguente Capitolo XI.

## **CAPITOLO II** **ORGANI COLLEGIALI**

### **Art. 6. Organi collegiali.**

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.
3. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa (scrutini), hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

### **Art. 7. Dirigenza.**

1. Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 e dell'art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.
2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
  - a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;

- b) curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
  - c) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;
  - d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
  - e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe il quale abbia anche il ruolo di segretario verbalizzante tranne nei casi in cui è chiamato a presiedere, al posto del Dirigente, il Consiglio di Classe. In tal caso il verbale sarà redatto da un componente del Consiglio di Classe nominato dal Dirigente.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

**Art. 8. Consiglio e assemblea di classe.**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:
  - a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
  - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
  - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
  - d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage in Italia e all'estero.
3. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico, il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.
4. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

5. Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti; in questo caso il Consiglio di classe si trasforma in assemblea di classe.

#### **Art. 9. Collegio dei Docenti.**

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.
2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.
3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:
  - a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
  - b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
  - c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
  - d) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;
  - e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
  - f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
  - g) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
  - h) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
  - i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
  - j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed due docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
  - k) Propone e adotta il Piano annuale dell'Inclusione (PAI).

#### **Art. 9 bis. Modalità delle sedute .**

1. Lo svolgimento delle sedute è disciplinato dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori. Il Presidente del Collegio provvede ad esporre l'o.d.g., a dare un ordine agli eventuali interventi fissandone i limiti di durata, a leggere le mozioni presentate, a verificare il risultato delle votazioni. Il registro dei verbali rimane in Presidenza a disposizione degli insegnanti. La partecipazione al Collegio è dovere d'ufficio dei docenti; le eventuali assenze devono essere giustificate in forma scritta al Dirigente Scolastico, in quanto assenze di servizio. Non è consentito, di norma, allontanarsi dalla riunione prima del termine della seduta: in caso di improrogabili motivi, l'autorizzazione viene data dal Dirigente Scolastico e comunicata all'assemblea.

2. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di autoorganizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
3. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.
4. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. Premesso che deve essere presente il 50%+1 degli aventi diritto, la votazione è valida se i voti validamente espressi sono almeno il 50%+1 dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 10. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico – Musicale “F. Petrarca” è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentano volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.
4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
  - a) adozione del Regolamento di Istituto;



- b) delibera, verifica, modifica del Programma Annuale;
  - c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
  - d) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
  - e) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, inter-scolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
  - f) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
  - g) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
  - h) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
  - i) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.
  - j) Elezione di tre componenti del Comitato di Valutazione: un docente, un rappresentante degli studenti e uno dei genitori (comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015)
5. La Giunta Esecutiva predispose il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.
6. In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:
- a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
  - b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
  - c) organizzano la raccolta delle firme di adesione delle singole classi all'Assemblea stessa.
7. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed i membri del consiglio di circoscrizione di cui alla legge 278/76. È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute.

#### **Art. 11. Comitato per la valutazione dei docenti.**

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
  - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
  - b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;

- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

**Art. 12. Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa.**

1. L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Per quanto riguarda i criteri per il conferimento di incarichi ad esperti esterni si rimanda all'Allegato F del presente regolamento.

**CAPITOLO III**  
**ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

**Art. 13. Diritto di assemblea.**

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

**Art. 14. Comitato degli studenti.**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'istituto o di un terzo degli studenti eletti nei Consigli di Classe, in orario extrascolastico, senza il limite massimo della durata di due ore, compatibilmente con gli orari di apertura pomeridiani della scuola e della disponibilità degli spazi. Alle sedute pomeridiane in orario extrascolastico possono partecipare tutti gli studenti.
3. Il Comitato si può inoltre riunire su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'istituto o dei due terzi degli studenti eletti nei Consigli di Classe, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese e "subordinatamente alla disponibilità dei locali". Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
4. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.
5. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.
6. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
  - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico- integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
  - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
  - c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto;
  - d) proposte in merito al POF;
  - e) proposte in merito al regolamento d'Istituto.
7. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

#### **Art. 15. Assemblee studentesche.**

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.

4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

#### **Art 16. Funzionamento delle assemblee studentesche d'istituto.**

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea - i cui argomenti devono trattare problematiche scolastiche e/o di attualità e essere motivati in modo adeguato - sono comunicati alle classi dalla Presidenza con un anticipo di sette giorni.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Tenuto conto che l'Amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche "come attività scolastica ai fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha l'obbligo di erogare", le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. È pertanto onere dell'Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle presenze e della vigilanza. La stessa sarà organizzata dal dirigente utilizzando, in tutto o in parte, docenti in servizio secondo l'orario vigente e i collaboratori scolastici. Per garantire il buon andamento dell'assemblea e "l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti" il Presidente e gli altri rappresentanti d'Istituto saranno coadiuvati da un servizio d'ordine, costituito da quattro studenti maggiorenni, scelti dal comitato studentesco, che vigileranno sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, sull'applicazione delle regole interne dell'Istituto, sull'ordinata disposizione e sui movimenti dei partecipanti. Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all'assemblea. Non è possibile fumare, assumere bevande alcoliche o tantomeno sostanze psicotrope. La condotta dei componenti del servizio d'ordine sarà improntata a senso di responsabilità, correttezza e buona educazione.
4. Qualora si richieda l'intervento di esperti esterni all'Assemblea, sarà cura del Comitato richiedere la stessa almeno dieci giorni prima per consentire l'organizzazione amministrativa relativa alle autorizzazioni per l'ingresso di esterni. Gli esperti esterni invitati devono essere in possesso di titoli specifici che ne giustificano l'invito all'Assemblea. Se la partecipazione degli esperti comporta una spesa, questa sarà a carico degli studenti.
5. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee per indirizzi e sezioni.
6. In caso di mancata presenza al contrappello lo studente dovrà esibire la giustificazione il giorno successivo e sarà soggetto a sanzione disciplinare.
7. In casi eccezionali il Comitato Studentesco, sentito il Dirigente Scolastico, potrà stabilire variazioni al suddetto orario in presenza di particolari condizioni logistiche o organizzative.

8. Nel caso in cui gli alunni, per recarsi nei locali dell'Assemblea, debbano usufruire di mezzi di trasporto pubblici in orario scolastico, dovranno farsi carico delle relative spese.
9. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416)

**Art. 17. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.**

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato A, è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 4 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.
2. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito modulo messo a disposizione dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, che sarà restituito in Presidenza.
3. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore.
4. Il docente della classe ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
5. All'assemblea di classe possono assistere i docenti dell'ora che hanno anche il compito della sorveglianza, mentre il Dirigente Scolastico o un suo delegato possono prendervi parte solo previa autorizzazione degli studenti.
6. I docenti della classe dovranno concedere le proprie ore di lezione per lo svolgimento dell'assemblea di classe in quantità proporzionale alle loro ore settimanali, secondo il principio dell'alternanza e con lo scopo di garantire il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea, come previsto dal comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. 297/94

**Art. 18. Studenti promotori di iniziative.**

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

CAPITOLO IV  
ASSEMBLEE DEI GENITORI

**Art. 19. Diritto di assemblea.**

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

#### **Art. 20. Comitato dei genitori.**

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.

#### **Art. 21. Assemblee dei genitori.**

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a dare precisa comunicazione alle famiglie.
4. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

### CAPITOLO V

#### RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

#### **Art. 22. Comunicazioni scuola-famiglie.**

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe, nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere

deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano e/o di un'ora settimanale di ricevimento in orario antimeridiano per ciascun docente.

4. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)
5. In considerazione dell'importanza che la scuola riconosce al rapporto con le famiglie, l'Istituto richiede che ogni comunicazione scritta sia inviata ai genitori di tutti gli alunni e controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci degli studenti minorenni.
6. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi, affissione di avvisi all'Albo dell'Istituto, pubblicazione sul sito della scuola o tramite altro strumento idoneo ad assicurare efficace informazione.
7. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente.
8. All'atto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/07, è richiesta la sottoscrizione da parte di genitori e studenti del Patto educativo di corresponsabilità di cui all'Allegato B.

#### **Art. 23. Ritiro del libretto delle giustificazioni.**

1. I genitori devono procurarsi il libretto delle giustificazioni all'inizio di ogni anno scolastico e, all'atto del ritiro, depositeranno la firma davanti ad un delegato del Dirigente Scolastico, che provvederà ad apporre una sigla. In caso di impossibilità di ritirare personalmente il libretto delle giustificazioni, i genitori possono delegare, previa richiesta scritta con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, lo studente minorenne.
2. Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a ritirare personalmente il libretto e a depositare solo la propria firma. In condizioni di criticità relative ad assenze o profitto degli studenti maggiorenni, la Scuola, comunque, contatterà i genitori.

### CAPITOLO VI CALENDARIO ORARIO SCOLASTICO VIGILANZA

#### **Art. 24. Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.**

1. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 22:
  - a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
  - b) dell'orario delle lezioni;

- c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.
2. La scansione temporale degli orari delle lezioni e la regolazione dei campanelli sono riportate nella seguente tabella ad eccezione delle ore di esecuzione - interpretazione e musica d'insieme il cui orario è comunicato annualmente per iscritto alle famiglie degli studenti della sezione musicale.

ORARIO MATTUTINO		
Ora	Inizio	Termine
1°	8.20	9.20
2°	9.20	10.20
3°	10.20	11.10
Intervallo	11.10	11.20
4°	11.20	12.20
5°	12.20	13.20
6°	13.20	14.20

**Art. 25. Assegnazione delle aule.**

All'inizio dell'anno scolastico le aule saranno assegnate dal Dirigente Scolastico. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.

**Art. 25 bis. Assegnazione delle cattedre.**

Fatte salve le prerogative del Dirigente scolastico in materia di assegnazione delle cattedre, gli elementi che verranno presi in considerazione sono i seguenti:

- a) continuità e verticalizzazione;
- b) equa distribuzione delle materie tra i docenti della medesima classe di concorso.
- c) numero complessivo di classi e di alunni non dissimile per ciascun insegnante della stessa classe di concorso

**Art. 26. Puntualità, orario di ingresso in Istituto.**

3. Gli studenti e i docenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
4. L'accesso ai piani da parte degli studenti è consentito con un anticipo massimo di 10 minuti sull'ora prevista per l'inizio delle lezioni.



### **Art. 27. Vigilanza.**

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti dalla Presidenza e dal Direttore dei servizi amministrativi.
5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.
6. Il personale ausiliario, a norma delle vigenti disposizioni, presta il servizio che gli compete sia negli orari di lezione sia nelle ore pomeridiane nelle quali sia prevista la agibilità della scuola.
7. La vigilanza su quanto accade nei corridoi, durante le ore di lezione, è affidata al personale ausiliario.
8. Nel caso di sciopero degli insegnanti sarà dato regolare avviso che le lezioni e la sorveglianza non potranno essere adeguatamente garantite e di conseguenza le classi potranno essere dimesse anticipatamente.
9. Nel caso di assemblee in orario di lavoro da parte degli insegnanti, non essendo possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni, le classi potranno entrare in ritardo e/o fatte uscire in anticipo. Di una possibile uscita anticipata e/o posticipata sarà comunque dato avviso nei giorni precedenti mediante circolare di cui verrà data lettura in classe.
10. Durante l'anno è possibile che per le assenze dei docenti si renda necessaria una parziale riduzione dell'orario con ingresso posticipato o uscita anticipata (normalmente un'ora). Le classi con alunni minorenni saranno obbligatoriamente preavvisate il giorno precedente.

### **Art. 28. Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.**

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in caso di reale necessità.
2. La responsabilità della vigilanza, da parte del docente, non è delegabile, ed egli valuta, nell'ambito del suo rapporto con gli alunni, il rispetto del diritto di quest'ultimo ad uscire dall'aula per recarsi ai servizi con la necessità di vigilare su di essi.
3. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula e a non sostare nei corridoi. Durante le ore di lezioni è fatto divieto agli studenti di

sostare presso le postazione dei collaboratori scolastici, salvo autorizzazione da parte del docente in orario di fotocopiare materiale didattico.

4. Gli alunni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato possono recarsi presso altre aule, per ragioni motivate e non differibili.
5. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato fuori dall'aula da un collaboratore scolastico. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Presidenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore.
6. Tutte le esercitazioni e prove generali per eventi che vedono impegnati gli studenti del Liceo Classico-Musicale devono essere svolte prevalentemente nelle ore pomeridiane, qualora risulti necessario che tali attività siano svolte anche durante le ore della mattina il docente interessato deve fare richiesta scritta nei tempi e nei modi individuati dalla Presidenza.
7. In mancanza di tale richiesta scritta gli studenti non possono lasciare la classe.

**Art. 28 bis. Spostamenti tra palestra-aula / tra laboratori-aula e tra i plessi.**

1. Gli alunni che devono lasciare l'edificio scolastico per recarsi in palestra si spostano accompagnati dal docente di educazione fisica sia all'andata che al ritorno. Durante lo spostamento è fatto divieto di fermarsi, se non per giustificati motivi, lungo il percorso. Gli alunni procedono in gruppo ordinato ed evitano di rallentare lo spostamento.
2. Gli alunni che debbano spostarsi da una sede all'altra per l'utilizzo dei laboratori saranno accompagnati dal docente interessato sia all'andata che al ritorno in aula procedendo come indicato nel comma 1.
3. Nel caso in cui il docente, per ragioni organizzative, preveda l'attesa della classe nel laboratorio tale modalità deve essere comunicata all'Ufficio di Presidenza al fine di coordinare il servizio di vigilanza dei docenti con quello dei collaboratori ausiliari.
4. In ogni caso è fatto divieto alle classi di spostarsi tra le diverse strutture dell'Istituto senza essere accompagnati da un docente o da un ausiliario.
5. I laboratori non devono mai essere lasciati incustoditi e vanno chiusi dal collaboratore ausiliario su richiesta del docente.
6. Gli studenti sono invitati a non lasciare nelle aule beni incustoditi e a non portare a scuola oggetti di valore.

**Art. 28. ter Accesso degli alunni nelle ore pomeridiane**

1. Nel rispetto della normativa vigente, gli studenti possono accedere ai locali dell'Istituto nelle ore pomeridiane per attività di studio, ricerca, lavori di gruppo, attività sportive, per le attività previste dalla programmazione didattica a condizione che siano presenti i docenti interessati e/o il personale ausiliario.

### **Art. 28 quater. Organizzazione delle attività pomeridiane**

1. Il tempo che intercorre fra il termine delle lezioni mattutine e quello dell'inizio delle lezioni pomeridiane è a tutti gli effetti sospensione dell'attività didattica, per cui durante tale orario il dovere di vigilanza dell'Amministrazione cessa e subentra la responsabilità del genitore stesso. Gli alunni lasciano l'istituto per farvi rientro in tempo utile per la ripresa delle lezioni.
2. La pausa pranzo deve essere pertanto effettuata al di fuori dell'edificio scolastico.

#### **Per il musicale:**

3. Se le ore di lezione pomeridiane non sono consecutive, il tempo tra una lezione e l'altra potrà essere impiegato nei seguenti modi:
  - a) uscita dall'edificio scolastico per farvi rientro al momento della lezione;
  - b) affiancamento al docente con cui dovrà svolgere l'ora successiva in una attività di ascolto; poiché lo studente assiste alla lezione di altri alunni, dovrà tenere un comportamento adeguato;
  - c) attività autonome di esercitazione con lo strumento previa autorizzazione di un docente che si prenderà la responsabilità per il comportamento del ragazzo e per la buona tenuta dello strumento a lui assegnato.
4. Qualora la scuola, grazie al cosiddetto organico potenziato, avesse una maggiore disponibilità di personale docente, le ore pomeridiane saranno organizzate in attività di recupero e di studio assistito, nei modi e nei tempi indicati dalla dirigenza con circolare interna.

### **Art. 28 quinquies. Regolamento delle attività extracurricolari professionalizzanti della sezione Musicale.**

1. La partecipazione all'orchestra e alle altre attività musicali extracurricolari degli allievi viene stabilita dagli insegnanti di strumento che valuteranno le qualità specifiche per l'esecuzione dei brani proposti.
2. Saranno possibili più interpreti dello stesso brano che potranno avvicinarsi. Il docente responsabile o il direttore deciderà l'organico da impiegare per i concerti a seconda della disponibilità e delle qualità dimostrate, senza però compromettere la didattica.
3. Gli allievi che partecipano all'orchestra e/o alle altre attività musicali extracurricolari si impegnano ad essere sempre presenti, nel rispetto delle altre lezioni.
4. È necessario arrivare 10 minuti prima dell'inizio della prova per sistemarsi, montare lo strumento ed accordare, per poter così ottimizzare il tempo delle prove.
5. Gli allievi partecipanti sono tenuti a firmare il registro delle presenze sia all'ingresso che in uscita.
6. La partecipazione a tali attività potrà concorrere al monte ore relativo al progetto "Scuola Lavoro", nel caso in cui le assenze non superino il 20% .
7. Il comportamento scorretto ed indisciplinato durante le lezioni del mattino potrà compromettere la partecipazione al progetto.

8. Inoltre si ricorda agli studenti che:
- a) durante le prove è indispensabile tenere un comportamento rispettoso: fare silenzio, prestare attenzione ed avere i telefonini spenti;
  - b) bisogna lasciare l'aula in perfetto ordine alla fine di ogni prova;
  - c) è compito degli allievi, ed in particolare dei capi sezione, avere sempre con sé le parti dei brani da eseguire;
  - d) ogni allievo è responsabile del materiale a lui assegnato (leggio, supporti elettronici, partiture etc.) e ne risponde personalmente;
  - e) gli allievi che partecipano all'orchestra devono procurarsi una cartellina nera da leggio.
9. È possibile organizzare prove a sezione avvalendosi della collaborazione di insegnanti disponibili.

**Art. 29. Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.**

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se si avvarranno o meno dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, la scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare tale opzione ogni anno.
3. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, l'autorizzazione vale per l'intero anno scolastico in corso. Il nominativo degli studenti in parola sarà indicato sul Registro elettronico per opportuna conoscenza dei docenti della classe.
4. Se nell'orario definitivo delle lezioni l'ora di insegnamento della religione cattolica cade in posizione diversa dalla prima o dall'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento previa autorizzazione del genitore possono uscire dall'edificio scolastico.
5. L'autorizzazione deve avvenire per iscritto nei modi e tempi indicati dalla Presidenza e deve essere risposta nella cartellina delle circolari della classe.
6. Tutti gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno facoltà di aderire ad eventuali iniziative alternative che Collegio dei Docenti dovesse attivare per ciascun anno scolastico.

CAPITOLO VII  
FREQUENZA ALLE LEZIONI. ASSENZE. RITARDI.  
USCITE ANTICIPATE

**Art. 30. Frequenza alle lezioni.**

1. La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

In base agli Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 l'anno scolastico è valido se si sono frequentati i tre quarti del monte ore annuale

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite . Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

### **Art. 31. Giustificazione delle assenze.**

1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul libretto ufficiale fornito dall'Istituto e a ciò destinato: le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la patria potestà, le assenze dello studente maggiorenne sono giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è presentata al docente in servizio alla prima ora, che è tenuto ad effettuarne la notifica sul Registro elettronico.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola. Gli alunni della sezione musicale che sono assenti nelle ore della mattina, qualora siano intenzionati a frequentare le ore pomeridiane di esecuzione – interpretazione e musica d'insieme, sono tenuti a giustificare l'assenza della mattina con l'insegnante del pomeriggio.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo; la necessità di tale adempimento sarà annotata sul registro elettronico.
5. Se entro il terzo giorno dal rientro a scuola non è stata presentata la giustificazione, verrà annotato sul registro elettronico con una nota disciplinare, il coordinatore di classe darà tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente e il Consiglio di Classe dovrà tenerne conto in sede di valutazione del comportamento.
6. Le assenze non giustificate peseranno a fine quadrimestre o a fine anno sul voto di condotta.

### **Art. 32. Assenze collettive.**

1. Le assenze collettive, che si configurano come violazione dell'articolo 30, non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate.
2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni.

3. In occasione di “manifestazioni studentesche”, o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.

**Art. 33. Entrate ed uscite in deroga al normale orario di lezione.**

1. Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

**Art. 34. Uscite anticipate.**

1. Per “uscita anticipata” si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e previa autorizzazione dell'Autorità scolastica, con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari della mattinata, con un massimo di quattro uscite anticipate a quadrimestre, senza che vadano ad incidere sul voto di condotta.
2. Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della terza ora di lezione.
3. La richiesta di uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivata; deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza entro le ore 10.00 utilizzando le apposite pagine del libretto delle giustificazioni. In caso di assenza del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori lo studente può ottenere l'autorizzazione dal docente che in quel momento è in orario. Per gli studenti minorenni la richiesta deve recare la firma di chi ne esercita la patria potestà.
4. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, prima di concedere o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo.
5. In caso di accoglimento della domanda, lo studente richiedente presenterà il libretto delle giustificazioni, controfirmato dall'Ufficio di Presidenza, al docente in servizio. Il docente firmerà la richiesta e segnerà l'uscita sul Registro elettronico.
6. Al momento dell'uscita anticipata lo studente minorenne deve essere affidato ai genitori o a chi ne fa le veci, o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la patria potestà, oppure essere autorizzato ad uscire senza alcun affidamento nel caso in cui i genitori facciano pervenire richiesta scritta alla segreteria della scuola, tramite fax o e-mail, con fotocopia del documento di riconoscimento, con esplicita assunzione di responsabilità, che sarà conservata agli atti. Solo l'alunno maggiorenne potrà uscire anticipatamente in modo autonomo.

**Art. 35. Uscita anticipata o ingresso posticipato delle classi.**

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Presidenza ha facoltà di disporre l'uscita anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. La Presidenza comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo, assicurandone la comunicazione alle famiglie.

### **Art. 36. Ingressi fuori orario.**

1. La puntualità costituisce una manifestazione d'impegno nello studio, indica la capacità di adattamento alle regole e testimonia il rispetto sia nei confronti del personale scolastico, sia nei riguardi dei compagni di classe. L'eventuale ritardo deve essere giustificato. Gli "ingressi fuori orario" dovranno essere gestiti, come indicato nei commi seguenti, per assicurare il rispetto degli orari di lezione.
2. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni, con un massimo di quattro ingressi a quadrimestre, senza che vadano ad incidere sul voto di condotta.
3. L'ingresso fuori orario nell'edificio scolastico è consentito sino al termine della seconda ora di lezione. Per non recare disturbo all'attività didattica in essere, trascorsi venti minuti dall'ora di inizio delle lezioni l'ingresso in aula avviene all'inizio dell'ora successiva di lezione; lo studente è tenuto ad attendere nei locali comuni della scuola sorvegliato dai collaboratori scolastici. Lo studente in "ingresso fuori orario" può ottenere l'autorizzazione all'ingresso dal docente che in quel momento è in classe il quale provvederà a segnare il ritardo sul registro e ad acquisire la giustificazione, se lo studente ne è in possesso. Se lo studente è sprovvisto della giustificazione la dovrà presentare il giorno successivo, al docente della prima ora; in caso di inadempienza il docente agirà come previsto per la giustificazione delle assenze nel precedente articolo 31 comma 5.
4. Dopo tre ingressi in ritardo senza giustificazione gli alunni vengono ammessi con nota disciplinare sul registro.
5. Qualora l'allievo superi il numero dei permessi consentiti, l'entrata posticipata dovrà essere giustificata in presidenza.

### **Art. 37. Ingressi oltre la prima ora per gravi motivi.**

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre la seconda ora di lezione.
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori sul libretto, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine della seconda ora di lezione.
3. Gli studenti pendolari possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, dietro richiesta scritta e motivata da parte dei genitori – i quali si assumono la responsabilità per eventuali incidenti in itinere –, ad entrare e/o ad uscire dalla scuola con alcuni minuti di differenza rispetto all'orario delle lezioni. Tale concessione viene data all'inizio dell'anno scolastico ed annotata sul registro di classe dalla Segreteria didattica.

### **Art. 38. Ingressi in ritardo durante le ore di lezione.**

1. Gli studenti e docenti sono tenuti a rientrare in classe puntualmente anche al termine degli intervalli o delle attività che si svolgono in palestra o nei laboratori.
2. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente adottare i provvedimenti

disciplinari atti a sanzionare tale violazione.

**CAPITOLO VIII**  
**ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE.**  
**DIRITTO DI AFFISSIONE**

**Art. 39. Aule speciali.**

1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.
2. L'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente o tecnico responsabile.
3. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala Professori è vietato alla componente studentesca, se non per esplicita richiesta di un docente o del Dirigente Scolastico.

**Art. 40. Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.**

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico.
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.
3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, avente finalità di lucro, di pura propaganda partitica esterna alla scuola, e comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. La Presidenza, il personale docente o A.T.A. hanno il diritto-dovere di intervento ove ravvisino violazione del presente articolo.

**CAPITOLO IX**  
**USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.**

**Art. 41. Viaggi d'istruzione: premessa.**

1. La Scuola considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e importante momento di socializzazione le uscite didattiche di un giorno, i viaggi di istruzione, la partecipazione a convegni ed eventi culturali, a concerti e rappresentazioni teatrali, ad attività sportive, a concorsi. Tutte queste attività costituiscono un momento formativo complementare all'attività didattica condotta in classe e "si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della Scuola".
2. Tali attività rappresentano una vera e propria esperienza culturale al di fuori dell'edificio della scuola e pertanto, durante il loro svolgimento, niente è concesso che esuli dal corretto comportamento scolastico.
3. Le destinazioni dei viaggi di istruzione terranno conto del P.O.F., degli obiettivi educativi e didattici, dei programmi svolti e dello specifico indirizzo di studio del



Liceo classico e di quello musicale

4. I viaggi di istruzione si distinguono in ( C.M. n. 291/1992):
  - a) viaggi di istruzione;
  - b) visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata, presso teatri, concerti, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, complessi aziendali ecc.;
  - c) viaggi connessi ad attività sportive: di uno o più giorni, vi rientrano sia le specialità sportive tradizionali, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (es. trekking);
  - d) soggiorni di studio;

**Art. 41 bis. Approvazione, accompagnatori, partecipazione e durata.**

1. Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce il periodo di attuazione dei viaggi.
2. I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.
3. Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.
4. Il numero massimo delle visite guidate di una sola giornata da svolgere nell'arco dell'anno sarà definito dai singoli Consigli di Classe. L'organizzazione delle visite guidate deve essere progettata possibilmente all'inizio dell'anno scolastico.
5. Il Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno propone le mete del viaggio ed indica gli accompagnatori. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili si prevede la presenza di ulteriore unità di personale docente, ATA, o anche familiari dell'alunno.
6. Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, che hanno la priorità, devono essere almeno uno ogni 15 alunni e devono essere indicati anche i docenti eventualmente disponibili alle sostituzioni. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.  
Per le visite guidate in ambito mattutino, sarà sufficiente un accompagnatore per classe.
7. È necessario, inoltre, che le classi partecipino per i due terzi al viaggio di istruzione.
8. A seguito dell'approvazione del Consiglio d'Istituto, la Commissione Viaggi richiederà almeno tre preventivi per ciascuna meta e valuterà la migliore offerta secondo i parametri di qualità e prezzo.
9. Per i viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico, non possono essere utilizzati più di sei giorni di lezione (esclusi i giorni festivi). Solo nel caso di progetti particolari e documentati (gemellaggi, scambi nell'ambito dell'Erasmus plus, ecc.) connessi con la programmazione didattica verranno autorizzati periodi di maggiore durata.

10. Sia nelle uscite didattiche sia nei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori saranno forniti, dalla segreteria didattica, degli elenchi-classe necessari per entrate nei musei, di un elenco della classe con i numeri telefonici degli allievi, dei numeri telefonici della Scuola e dell' Agenzia di viaggio, di un modulo per la denuncia di infortunio.
11. Luogo di partenza e di arrivo delle uscite di un giorno verrà indicato dalla scuola, a meno che si partecipi ad eventi che coincidono pienamente con la mattinata di lezione o il cui orario di inizio e/o di fine rendano più logico il ritrovo direttamente sul luogo dell'attività.
12. I docenti avranno il rimborso pasti nel caso in cui essi non sono previsti, in parte o del tutto, dal programma del viaggio.

**Art. 41 ter. Autorizzazioni, quote di partecipazione e relativo versamento.**

1. La richiesta di autorizzazione ai genitori alla partecipazione al viaggio del figlio/a va corredata dal programma del viaggio, con le scadenze relative ai versamenti della quota del viaggio.
2. Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione. I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti. Solo previo avviso della Presidenza, ciascun allievo provvederà a versare la propria quota di partecipazione tramite modulo di c.c.p. della scuola secondo la modalità comunicata alla famiglia.
3. Per quanto riguarda le visite guidate di un solo giorno, il Docente referente per la visita o uno dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe potrà effettuare un pagamento cumulativo mediante bollettino di c.c.p. intestato alla scuola, al fine di evitare inutili dispendi di danaro in tasse postali. Tali versamenti dovranno essere effettuati almeno una settimana prima dello svolgimento dell'iniziativa. Se il pagamento non verrà effettuato nei tempi stabiliti gli studenti non parteciperanno al viaggio d'istruzione.

**Art 41 quater. Norme di comportamento ed esclusioni di alunni o dell'intera classe per provvedimento disciplinare.**

1. Le visite e i viaggi di istruzione previsti dal Piano dell'Offerta Formativa sono da ritenersi attività didattica a tutti gli effetti; pertanto, le infrazioni commesse durante tali attività sono equiparate a quelle commesse all'interno dell'edificio scolastico e analogamente sanzionabili, ai sensi del DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti).
2. Tutti gli studenti del Liceo Classico e Musicale "F. Petrarca" di Arezzo che partecipano a tali attività sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti regole:
  - a) Non dimenticare di portare con sé un documento di identità valido per l'espatrio (in caso di viaggio all'estero) per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 15° anno di età. Per ogni situazione differente (es. alunni non UE) si prega di contattare l'ufficio passaporti della competente Questura.

- b) Portare con sé la tessera sanitaria europea. Se non in possesso, per viaggi all'estero nei paesi della UE, chiedere alla USL il modello temporaneo E 111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati;
  - c) Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell'albergo;
  - d) Seguire sempre le indicazioni e le istruzioni impartite dai docenti accompagnatori e dal coordinatore del viaggio evitando comportamenti irrispettosi del ruolo del docente e che possano arrecare pericolo a sé e agli altri;
  - e) In caso il Coordinatore del viaggio debba, per motivi diversi, apportare modifiche al programma presentato, l'alunno dovrà attenersi alle nuove disposizioni senza presentare inutili e spiacevoli lamentele;
  - f) Rispettare gli ambienti che li ospitano;
  - g) In caso di danno arrecato dagli alunni, i genitori sono tenuti al risarcimento dello stesso in base alla quantificazione che verrà effettuata dalla struttura ospitante;
  - h) Nell'impossibilità di risalire ai diretti responsabili, i danni saranno risarciti dai genitori degli alunni che occupano gli spazi comuni in cui si è verificato il danno (camere, corridoi, ecc.);
  - i) In caso di malattia, avvertire tempestivamente il docente accompagnatore;
  - j) Non fumare nelle camere e in tutti i luoghi ove è apposto divieto;
  - k) Non acquistare, né introdurre nelle camere, alcolici e sostanze illecite, né farne uso;
  - l) Ritirarsi in camera puntualmente nell'orario prescritto dai docenti accompagnatori;
  - m) Rendersi visibili al momento del controllo notturno degli accompagnatori;
  - n) Dopo il controllo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti;
  - o) Rispettare gli orari per il proprio e per l'altrui riposo, evitando di porsi in situazione di stanchezza per il giorno successivo;
  - p) Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro;
  - q) Non sottovalutare il danno di immagine che comportamenti irrispettosi e scorretti possono arrecare alla scuola, agli altri studenti che ne fanno parte;
3. L'inosservanza del presente regolamento prevede conseguenze in riferimento all'assegnazione della valutazione del comportamento nonché sanzioni disciplinari.
  4. Nel caso in cui uno studente si renda responsabile di gravi atti di scorrettezza, pericolosi per sé e per gli altri, la famiglia dello stesso verrà tempestivamente avvisata e dovrà prelevare il figlio nel più breve tempo possibile.
  5. La delibera del Consiglio d'Istituto non garantisce lo svolgimento dell'attività; il Consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, può decidere l'esclusione di alunni o dell'intera classe dall'iniziativa per comportamento negativo. Le penalità saranno a carico degli alunni responsabili del provvedimento disciplinare.

**Art. 41 quinquies. Rimborsi e interventi a favore di alunni con difficoltà economiche.**

1. In caso d'improvvisa malattia, l'alunno, previa presentazione di una certificazione da parte della famiglia, potrà richiedere il rimborso delle quote versate alla Scuola; il

rimborso sarà totale o parziale a seconda delle condizioni fissate dall'ente, ditta o agenzia con cui si è stipulato il contratto.

2. Al fine di favorire la partecipazione di tutti gli alunni, compresi quelli con difficoltà economica, si acquisirà la richiesta scritta e motivata della famiglia di un contributo economico da parte della scuola indirizzata al Dirigente Scolastico, garantendo la riservatezza dei nomi. Le richieste devono pervenire entro il 10 dicembre dell'anno scolastico in corso. Il Dirigente Scolastico valuterà, insieme ai team e ai Consigli di Classe, la misura dell'intervento che deve essere compatibile con la situazione di bilancio.

#### **Art. 42. Attività integrative.**

1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n.156.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.
3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del Triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
5. Durante gli eventi che vedono impegnati gli studenti di una o più classi dell'Istituto l'accompagnamento e la sorveglianza spetta ai docenti in servizio nella classe, i quali assicureranno la loro presenza nel luogo dove si svolge la manifestazione, segnalando tempestivamente alla Presidenza eventuali criticità. Anche i collaboratori scolastici contribuiranno alla sorveglianza se questo si svolge all'interno dell'Istituto. Tali eventi rappresentano attività didattiche a tutti gli effetti e pertanto, durante il loro svolgimento, niente è concesso che esuli dal corretto comportamento scolastico e qualsiasi atto scorretto sarà sanzionato come previsto nel presente regolamento.

## CAPITOLO X VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

#### **Art. 43. Definizioni.**

Ai fini del presente Regolamento con "prova scritta" si intende ogni verifica effettuata a scopo di valutazione del profitto eseguita per iscritto e ogni prova pratica, senza riguardo al fatto che detta prova sia considerata valevole per la

valutazione dello scritto o dell'orale (c.d. "interrogazione scritta"); con "prova orale" si intende ogni verifica effettuata oralmente.

**Art. 43-bis. Trasparenza e tempestività della valutazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 249/98 e successive modifiche, lo studente ha diritto ad una **valutazione trasparente e tempestiva**, che concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
2. All'inizio dell'anno scolastico i docenti comunicano alla classe i criteri di valutazione, che si ispirano a criteri di **oggettività, equità ed imparzialità**, fermi restando i criteri di valutazione stabiliti dal Piano per l'Offerta Formativa. Ogni docente comunica esplicitamente quali prove costituiscano elemento di valutazione.
3. La valutazione delle prove orali è comunicata allo studente entro la lezione successiva all'effettuazione della prova.
4. La consegna alla classe delle prove scritte, corrette e valutate, è effettuata entro i quindici giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova stessa, tranne eccezioni legate al carico di insegnamento.

**Art. 43-ter. Programmazione delle prove scritte.**

1. In una delle prime sedute ciascun Consiglio di classe individua gli strumenti per un'efficace e razionale programmazione delle prove scritte.
2. L'effettuazione delle prove scritte è comunicata alla classe possibilmente con un preavviso non inferiore a giorni sette, fatti salvi fattori o impedimenti non dipendenti dalla volontà del docente.
3. I Consigli di classe si impegnano affinché non venga effettuata più di una verifica scritta, di qualsiasi tipologia, nella stessa giornata, salvo particolari necessità didattiche, da valutare congiuntamente da parte del docente e della classe.

**Art. 43-quater. Accesso ai documenti di valutazione.**

1. Non è autorizzata l'uscita dall'Istituto degli originali delle prove scritte, che costituiscono a tutti gli effetti atto amministrativo, una volta che le prove siano state corrette e valutate.
2. Lo studente ha diritto ad eseguire fotocopia, previa richiesta scritta alla Presidenza e a proprie spese, delle proprie prove scritte, una volta che siano state valutate e corrette.
3. Chiunque ne abbia diritto, previa richiesta scritta di autorizzazione presentata al Dirigente, ha accesso alle prove scritte, archiviate presso l'Istituto, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni.

CAPITOLO XI  
INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

**Art. 44. Normativa vigente.**

1. I principi generali che seguono si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni (nota del 31 luglio 2008 prot. N. 3602/PO), che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflitagli.

**Art. 45. Principi generali.**

1. La responsabilità disciplinare è personale. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa e non può influire sulla valutazione del profitto, ma solo sulla valutazione globale dello studente a fine percorso, quale indicatore di una partecipazione responsabile.

**Art. 46. Definizione di infrazione disciplinare.**

2. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
  - a) negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o a casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
  - b) disturbo dell'attività didattica;
  - c) danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
  - d) inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
  - e) atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
  - f) mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del Dirigente Scolastico;
  - g) atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.
3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumare nell'Istituto stabilito dalla legislazione nazionale vigente, che per i trasgressori (alunni e personale della scuola) prevede sanzioni pecuniarie.
4. L'uso dei cellulari o di qualunque altro strumento simile (Ipad, palmari ecc.) durante le ore di lezione è vietato perché rappresenta un elemento di distrazione per sé e per gli altri, oltre che una grave mancanza di rispetto del gruppo classe anche quando

non viola le norme di tutela della privacy. Si rende noto agli studenti che i dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della scuola, si configurano come "dati personali" soggetti a protezione, come indicato nel Decreto Legislativo 196/2003, pertanto la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata per una diffusione mediante mms o attraverso la rete internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori, costituisce un reato perseguibile dalle leggi vigenti in sede civile e penale. È tuttavia consentito l'utilizzo in classe di dispositivi elettronici qualora essi siano autorizzati dall'insegnante per attività didattiche particolari.

5. L'uso del cellulare sarà ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza. L'uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono cellulare, che sarà riconsegnato ai genitori o a chi ne fa le veci; in caso di ripetuta inosservanza del divieto, il responsabile sarà oggetto di sanzione disciplinare.
6. L'acquisizione e la diffusione (ad esempio per mezzo della rete internet o comunque di strumenti telematici) di immagini all'interno dell'Istituto, in violazione al precedente comma, effettuata in assenza di preventiva informativa dell'interessato è sanzionata con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari ad almeno giorni dieci; sanzioni di maggiore gravità saranno irrogate quando la diffusione dei dati comporti pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno dell'interessato.
7. Oltre alla sanzione disciplinare di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.
8. È ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi.
9. Tutte le sanzioni sono riassunte nelle tabelle sotto riportate.

#### **QUADRI RIASSUNTIVI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

Quadro 1 - Violazione del dovere di assiduo impegno e regolare frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione</b>	<b>SANZIONATORE</b>	<b>CONSEGUENZE della sanzione</b>	<b>PROCEDURA</b>
Mancato svolgimento dei compiti a casa	- Richiamo verbale - Richiamo	- Docente della materia - Docente	- Voto di condotta	- Notifica ai genitori

(per almeno 4 volte consecutive).	scritto	coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S.		
Copiatura dei compiti in classe	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della materia - Collaboratori D.S. - D.S	- Voto di condotta	- Annotazione su Registro personale del Docente - Notifica ai genitori
Dimenticanza sistematica dei materiali, dei libri, dei compiti (per almeno 4 volte)	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della materia - Collaboratori D.S. - D.S	- Voto di condotta	- Annotazione su Registro di classe - Notifica ai genitori
Assenze non giustificate; reiterata mancanza della presentazione del libretto delle giustificazioni, come previsto dal regolamento	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Allontanamento dalla classe ed invio all'Ufficio di Presidenza	- Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S	Voto di condotta	- Annotazione sul Registro di classe - Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori
Ritardi/uscite anticipate oltre il consentito	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S	Voto di condotta	- Annotazione sul Registro di classe - Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori
Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Allontanamento dalla classe ed invio all'Ufficio di Presidenza	- Docente della materia - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S	Voto di condotta	- Annotazione sul Registro di classe - Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori
Uscita dalla scuola senza permesso	- Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni /	- Docente della materia - Docente coordinatore	Voto di condotta	- Annotazione sul Registro di classe - Notifica al



	<ul style="list-style-type: none"> <li>sanzioni alternative da 1 a 5 giorni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S</li> <li>- Consiglio di classe</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>D.S. ed ai genitori</li> <li>- Istruttoria del C.d.C.:</li> <li>audizione allievo / sanzione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsificazione del libretto delle giustificazioni</li> <li>- Falsificazione della firma del genitore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto</li> <li>- Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 5 giorni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente della materia</li> <li>- Docente coordinatore</li> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S.</li> <li>- Consiglio di classe</li> </ul>	Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione sul Registro di classe</li> <li>- Notifica al D.S. ed ai genitori</li> <li>- Istruttoria del C.d.C.:</li> <li>audizione allievo / sanzione</li> </ul>
Interventi di disturbo durante le lezioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo verbale</li> <li>- Richiamo scritto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente della materia</li> <li>- Docente coordinatore</li> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione su Registro di classe</li> <li>- Notifica ai genitori</li> </ul>
Svolgimento di attività non previste nell'ora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo verbale</li> <li>- Richiamo scritto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente della materia</li> <li>- Docente coordinatore</li> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione su Registro di classe</li> <li>- Notifica ai genitori</li> </ul>
Ripetuti interventi di disturbo durante le lezioni, documentati da almeno 4 rapporti disciplinari sul registro di classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto</li> <li>- Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 3 giorni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente della materia</li> <li>- Docente coordinatore</li> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S</li> <li>- Consiglio di classe</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annotazione sul Registro di classe</li> <li>- Notifica al D.S. ed ai genitori</li> <li>- Istruttoria del C.d.C.:</li> <li>audizione allievo / sanzione</li> </ul>

Quadro 2 - Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione</b>	<b>SANZIONATORE</b>	<b>CONSEGUENZE della sanzione</b>	<b>PROCEDURA</b>
Danneggiamento di arredi attinenti alle norme di sicurezza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo verbale</li> <li>- Richiamo scritto</li> <li>- Allontanamento dalla classe ed invio all'Ufficio di Presidenza</li> <li>- Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 15 giorni</li> <li>- Risarcimento economico e/o ripristino.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente dell'ora</li> <li>- Docente coordinatore</li> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S.</li> <li>- Consiglio di classe</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica al D.S. ed ai genitori</li> <li>- Inserimento nel fascicolo dello studente</li> <li>- Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione</li> <li>- Segnalazione all'Autorità giudiziaria</li> </ul>
Uso di materiali incendiari nei locali scolastici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo verbale</li> <li>- Richiamo scritto</li> <li>- Allontanamento dalla classe ed invio all'Ufficio di Presidenza</li> <li>- Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 15 giorni</li> <li>- Risarcimento economico e/o ripristino.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente dell'ora</li> <li>- Docente coordinatore</li> <li>- Collaboratori D.S.</li> <li>- D.S.</li> <li>- Consiglio di classe</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica al D.S. ed ai genitori</li> <li>- Inserimento nel fascicolo dello studente</li> <li>- Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione</li> <li>- Segnalazione all'Autorità giudiziaria</li> </ul>
Fumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanzione pecuniaria</li> <li>- Richiamo scritto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegato D.S.</li> <li>- D.S.</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica al D.S. ed ai genitori</li> <li>- Segnalazione all'Autorità giudiziaria</li> </ul>
Mancato rispetto del Regolamento dei Laboratori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo verbale</li> <li>- Richiamo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docente dell'ora</li> <li>- Docente responsabile del</li> </ul>	- Voto di condotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica al D.S. ed ai genitori</li> </ul>

	scritto - Allontanamento dal laboratorio ed invio all'Ufficio di Presidenza - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	laboratorio - Tecnico di laboratorio Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe		- Inserimento nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione
--	--	--	--	--

### Quadro 3 - Violazione del dovere del rispetto della persona

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione</b>	<b>SANZIONATORI</b>	<b>CONSEGUENZE della sanzione</b>	<b>PROCEDURE</b>
Atteggiamenti in contrasto con gli art. del Regolamento d'Istituto	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Allontanamento dalla classe ed invio all'Ufficio di Presidenza	- Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe	- Voto di condotta	- Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento nel fascicolo dello studente
Derisione nei confronti dei diversamente abili, emarginazione di compagni.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 10 a 15 giorni	- Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe	- Voto di condotta	- Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione
Utilizzazione di cellulari, apparecchiature di registrazioni	- Richiamo verbale - Richiamo scritto	- Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori	- Voto di condotta	- Annotazione su Registro di classe - Notifica al

video e foniche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione del D.S. o del docente	- Requisizione temporanea dell'oggetto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 5 giorni	D.S. - D.S. - Consiglio di classe		D.S. ed ai genitori - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione
Aggressioni verbali e/o scritte ai docenti, agli studenti, al personale A.T.A, al D.S.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 5 giorni	- Consiglio di classe	- Voto di condotta	- Annotazione su Registro di classe - Notifica al D.S. ed ai genitori - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione

Atti deferibili all'autorità giudiziaria:

<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione</b>	<b>SANZIONATORI</b>	<b>CONSEGUENZE della sanzione</b>	<b>PROCEDURA</b>
Atteggiamenti in contrasto con gli art. del Regolamento d'Istituto	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Allontanamento dalla classe e d'invio all'Ufficio di Presidenza	- Docente - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe	- Voto di condotta	- Notifica al D.S. ed ai genitori - Inserimento nel fascicolo dello studente
Aggressioni fisiche a docenti, studenti, personale A.T.A, D.S.	- Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 10 a 15 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica	- Consiglio di classe - Consiglio di Istituto	- Voto di condotta - Esclusione scrutinio finale - Esclusione Esame di Stato	- Notifica al D.S. ed ai genitori - Notifica alle autorità scolastica e giudiziaria
Uso di sostanze	Richiamo	- Docente	- Voto di	- Notifica al

alcoliche, stupefacenti, psicotrope e/o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope.	verbale Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 5 a 15 giorni	- Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe	condotta	D.S. ed ai genitori - Notifica alle autorità scolastica e giudiziaria
--	--	---	----------	--

Quadro 4 - Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati

- Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici ed a non recare danno alle cose.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione</b>	<b>SANZIONATORE</b>	<b>CONSEGUENZE della sanzione</b>	<b>PROCEDURA</b>
Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o dei compagni	- Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 10 a 15 giorni - Allontanamento dalla comunità scolastica	- Consiglio di classe - Consiglio di Istituto	- Voto di condotta  - Esclusione scrutinio finale - Esclusione Esame di Stato	- Notifica al D.S. ed ai genitori - Notifica alle autorità scolastica e giudiziaria
Scarsa cura o danni alle strutture e agli arredi	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Allontanamento dalla classe ed invio negli Uffici di Presidenza - Ripristino e/o risarcimento - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da	- Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe	- Voto di condotta	- Annotazione su Registro di classe - Notifica al D.S. ed ai genitori - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione

	3 a 15 giorni			
-Manipolazione del Registro di classe - Manipolazione e/o sottrazione del registro dell'insegnante	Richiamo verbale Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 15 giorni	- Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S - Consiglio di classe	- Voto di condotta	- Notifica ai genitori - Inserimento nel fascicolo dello studente - Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione
- Inserimento di programmi software e pirata nei computer della scuola - Visione di siti illegali durante l'utilizzo scolastico dei computer	Richiamo verbale Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 15 giorni	- Docente dell'ora - Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S - Consiglio di classe	- Voto di condotta	Annotazione su Registro di classe Notifica ai genitori Inserimento nel fascicolo dello studente Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione Notifica alle autorità scolastica e giudiziaria

#### **Art. 47. Attività alternative ai provvedimenti disciplinari**

1. L'organo giudicante offrirà sempre la possibilità allo studente di cambiare la sanzione disciplinare inflittagli in attività a favore della comunità scolastica. Tali sanzioni si definiscono in:
  - a. Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.
  - b. Attività di segreteria che non confliggano con le regole della privacy.
  - c. Pulizia dei locali della scuola.
  - d. Attività di riordino di cataloghi, archivi, etc.
  - e. Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale.
  - f. Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.
2. Nessuna spesa potrà gravare sull'Amministrazione Scolastica.
3. È dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo svolgimento del programma nel periodo della sua assenza per sospensione.
4. L'ammonizione scritta sul Registro di classe e il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione

del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.

5. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe, alla presenza della sola componente docente, nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, e qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07.
6. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 122/09) o la non ammissione all'esame di Stato (ex art. 6 comma 1 D.P.R. 122/09).

#### **Art. 48. Trasferimento ad altro Istituto e procedimento disciplinare.**

1. Non può essere concesso nulla-osta per trasferimento ad altro Istituto finché un procedimento disciplinare in corso non abbia terminato il proprio iter.
2. In caso di trasferimento ad altro Istituto ogni informazione relativa all'irrogazione di sanzioni disciplinari, inserita nel fascicolo personale dello studente, è trasmessa all'Istituto di destinazione.

#### **Art. 49. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.**

1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o del Dirigente scolastico è tassativamente vietato.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce gravissima infrazione disciplinare.
3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

## CAPITOLO XII

### PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

#### **Art. 50. Sanzioni irrogate dal docente.**

1. È lasciato alla discrezionalità del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari, commesse nel corso della lezione, sanzionabili con richiamo verbale o scritto; in ogni caso allo studente è preliminarmente permesso di esporre le proprie eventuali ragioni.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono disposti dal docente che nel corso della lezione ravvisa l'infrazione disciplinare e sono inappellabili.

#### **Art. 51. Procedimento disciplinare per l'allontanamento**

Si rinvia al Codice Disciplinare degli Studenti, stilato ai sensi degli artt. 3, 4, 5 del DPR 235/2007.

**Art. 52. Organo di garanzia – Ricorsi**

3. Si rinvia al Codice Disciplinare degli Studenti, stilato ai sensi degli artt. 3, 4, 5 del DPR 235/2007.

CAPITOLO XIII

RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

**Art. 53. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.**

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenni, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, individuati a norma del precedente articolo 19.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
  - a. se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto (b);
  - b. se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.
6. Per quanto riguarda la sede del Liceo Musicale, patrimonio storico-artistico vincolato, sono previste le seguenti norme di comportamento:
  - a. divieto di appoggiare i banchi ai muri;
  - b. divieto di affissione al di fuori degli appositi spazi;
  - c. divieto assoluto di danneggiare gli affreschi.
7. Sono assolutamente vietati l'uso improprio e il trasporto fuori sede degli strumenti musicali, salvo autorizzazione scritta del dirigente.

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 54. Modifiche al Regolamento.**



1. Ogni componente il Collegio dei Docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

**Art. 55. Diffusione del Regolamento.**

1. Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento
  - a. è affissa all'Albo dell'Istituto;
  - b. è depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio;
  - c. è consegnata a ciascun docente dell'Istituto, che è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme ivi contenute;
  - d. è accessibile sul sito internet dell'Istituto;
  - e. è consegnata, in estratto, a ciascun nuovo alunno all'atto di iscrizione, assieme a copia del D.P.R. 249/98.
2. Il presente Regolamento è disponibile sul sito dell'Istituto.

CAPITOLO XV

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

**Art. 56. Approvazione del Regolamento.**

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 novembre 2015 ed entra in vigore dal 19 novembre 2015.

CAPITOLO XVI

ABROGAZIONI

**Art. 57. Abrogazioni.**

Dall'entrati in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

**ALLEGATI**

ALLEGATO A – Richiesta di Assemblea di Classe (art. 17 R.I.)

Alla Presidenza del Liceo Classico-Musicale Petrarca  
AREZZO

Richiesta di assemblea di Classe in orario scolastico della classe \_\_\_\_\_  
da tenersi in data \_\_\_\_\_ orario \_\_\_\_\_;

Punti all'Ordine del Giorno:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Firma per presa visione del docente o dei docenti che cedono le ore di lezione:

Prof. \_\_\_\_\_

Prof. \_\_\_\_\_

Firma dei rappresentanti degli studenti:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

VISTO DELLA PRESIDENZA \_\_\_\_\_

**PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ**  
**(art. 3 D.P.R. 235/07)**

Il Liceo Classico – Musicale “F. Petrarca” di Arezzo, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica, comunità scolastica basata sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale,

**propone**

il presente *Patto educativo di corresponsabilità*, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del \_\_\_\_\_, in forza del quale

**la scuola, in tutte le sue componenti (Dirigente scolastico, Corpo docente, Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)**

**si impegna a:**

1. promuovere, attraverso la libertà di insegnamento - intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente -, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali;
2. realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto, in cui sia riconosciuto ed apprezzato il valore delle differenze;
3. rispettare le norme in materia di riservatezza per ogni informazione, relativa ai propri studenti o alle loro famiglie, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria attività di insegnamento;
4. favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
5. esplicitare a studenti e genitori i propri obiettivi educativi e didattici, nonché le modalità per conseguire detti obiettivi;
6. esplicitare i criteri seguiti nella valutazione delle verifiche;
7. informare con chiarezza e tempestività studenti e genitori circa i livelli raggiunti dagli studenti nel percorso di apprendimento;
8. pianificare il proprio lavoro in modo tale da fornire gli strumenti necessari sia per raggiungere risultati di eccellenza, sia per contrastare l’insuccesso scolastico.

**Gli studenti si impegnano a:**

1. avere nei confronti del Dirigente scolastico, del Corpo docente, del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere in ogni momento della vita scolastica, incluse uscite didattiche o viaggi di istruzione, un comportamento civile ed educato in ogni circostanza;
2. esercitare i propri diritti e ad adempiere ai propri doveri in modo corretto e mai lesivo dell’altrui personalità e libertà;
3. frequentare regolarmente i corsi, presentandosi con puntualità alle lezioni ed assentandosi da scuola solo in presenza di motivi seri e giustificati;

4. assolvere assiduamente agli impegni scolastici, prestando ascolto alle indicazioni di lavoro, didattiche e metodologiche, dei propri docenti;
5. conoscere ed osservare scrupolosamente e lealmente tutte le disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela della riservatezza, astenendosi dall'uso scorretto di ogni dispositivo elettronico o di telefonia mobile;
6. utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare tutte le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola, nella consapevolezza che in caso di danneggiamenti sarà richiesto adeguato risarcimento;
7. favorire le comunicazioni scuola-famiglia.

**I genitori si impegnano a:**

1. prendere visione del Piano dell'Offerta Formativa, collaborando al progetto educativo di Istituto con eventuali proposte e osservazioni migliorative, nel rispetto delle sfere di competenza previste dall'ordinamento vigente per i diversi Organi Collegiali;
2. partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali;
3. prendere visione del Regolamento di Istituto, rispettandone tutte le indicazioni ed invitando i propri figli ad analogo rispetto;
4. rispondere dell'operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri previsti dal Regolamento di Istituto o dalle vigenti norme in materia di istruzione;
5. risarcire ogni danno arrecato al patrimonio dell'Istituto dai propri figli, secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto;
6. produrre nei tempi previsti le giustificazioni di assenze e ritardi dei propri figli;
7. fornire ogni informazione utile a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

**Dirigente scolastico si impegna,**

in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione scolastica e di responsabile gestionale, affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente Patto siano pienamente garantiti.

*Patto educativo di corresponsabilità* sintetizza le regole che l'Istituto: nel sottoscrivere, in piena libertà, il presente documento, tutte le parti dichiarano di accettarne i termini e si impegnano a rispettarne lealmente, ciascuno per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute.

Il Dirigente scolastico

I genitori

Lo studente

-----

-----

-----

Arezzo, li \_\_\_\_\_

## ALLEGATO C

### **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235, esplicito con Nota 31 luglio 2008

#### **Art. 1 - (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

#### **Art. 2 - (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate

secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. Regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### **Art. 3 - (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 - (Disciplina).**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

#### **Art. 5 -(Impugnazioni).**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

**Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*).**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

**Art. 6 (*Disposizioni finali*)**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.



## Carta delle attività degli studenti

### Preambolo

Per assicurare continuità, trasparenza e metodo alle attività extrascolastiche, il consiglio d'istituto redige la seguente lista ufficiale contenente modi e fini delle varie associazioni, modalità di iscrizioni di nuovi membri e metodi per la scelta dei responsabili. Tale carta sarà liberamente consultabile e esposta all'albo degli studenti di ogni sede.

### Attività gestite dagli insegnanti

Le attività gestite dai soli insegnanti sono:

- Attività teatrale;
- Attività sportiva;
- Corsi di lingue e per certificazioni PET, FIRST, IELTS;
- Attività musicali, quali coro e orchestra del liceo Musicale;
- Corso ECDL;
- Organizzazioni di concorsi e comunicazioni riguardo agli stessi.

Ognuna di queste attività ha a capo un referente tra gli insegnanti scelto dal consiglio d'istituto e/o dal preside che si impegnano, in caso di decadenza o rinuncia del referente, a cercare e trovare un sostituto per la continuità dell'attività.

### Attività gestite da insegnanti e studenti

1) Giornalino d'istituto "Dedalus":

Il giornalino d'istituto è un mezzo creativo per pubblicare elaborati senza censura. Tutti gli studenti possono presentare elaborati alla redazione.

La redazione è curata dai capo-redattori, eletti dai predecessori in accordo col docente responsabile.

2) Comitato per l'Orientamento

Il Comitato per l'orientamento si occupa della presentazione della scuola durante gli sportelli informativi e le giornate aperte agli alunni della scuola secondaria di primo grado nonché dell'accoglienza dei nuovi studenti durante il loro primo anno scolastico nel Liceo tramite tutor previamente selezionati e formati.

Questo comitato comprende:

I docenti responsabili dell'orientamento in entrata.

I docenti referenti del gruppo tutor e gli studenti tutor.

Inoltre altri professori e studenti che volontariamente si presteranno ad aiutare alla presentazione durante le giornate aperte. Questi volontari dovranno manifestare la loro disponibilità attraverso gli altri componenti, il dirigente scolastico o i rappresentanti d'istituto.

## Attività gestite dagli studenti

### 1) Circolo degli Archivisti

Il Circolo degli Archivisti ha il compito di salvaguardare e organizzare il patrimonio librario presente nella scuola. I partecipanti sono selezionati dallo Stolarca ton biblion, responsabile dell'attività e bibliotecario scolastico, eletto dal suo predecessore.

### 2) Cineforum e Musiforum

L'attività di cineforum e di musiforum pomeridiana è affidata alla cura di personalità ritenute adeguate e scelte dai rappresentanti d'istituto e dal coordinamento studentesco. Come norma un insegnante vigilerà durante l'attività.

Per la creazione di nuove attività o modificazione delle esistenti, tramite contatto con il consiglio d'istituto, si rende questa carta aggiornabile e revisionabile con semplice votazione del consiglio stesso.

## ALLEGATO E

### **REGOLAMENTO PER LE DEROGHE SULLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009**

#### **Art. 1**

1. Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

#### **Art. 2**

1. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

#### **Art. 3**

3. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.
4. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto.
5. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
6. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo la seguente tabella:

Liceo Classico	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	Liceo Classico
Prime	27	891	223	215
Seconde	27	891	223	215
Terze	31	1023	256	215
Quarte	31	1023	256	215
Quinte	31	1023	256	215

Liceo musicale	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa
Prime	32	1056	264	255,75
Seconde	32	1056	264	255,75
Terze	32	1056	264	255,75
Quarte	32	1056	264	255,75
Quinte	32	1056	264	255,75

(Simulazione sul monte ore annuali di 32 ore settimanali per 33 settimane = 1056 ore annuali  $\frac{3}{4}$  di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati,  $1056 - 792 = 264$  ore, la soglia da non superare fatte salve le deroghe).

#### Art. 4

1. Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:
  - a) entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
  - b) uscite in anticipo;
  - c) assenze per malattia;
  - d) assenze per motivi familiari,
  - e) astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
  - f) non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
  - g) non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

#### Art. 5

1. Non sono computate come ore di assenza:
  - a) la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
  - b) la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
  - c) partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

#### Art. 6

1. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

## Art. 7

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

2. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
3. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
  - a) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
  - b) assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
  - c) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
  - d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  - e) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
  - f) entrate posticipate o uscite anticipate per:
    - motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); terapie continuative per gravi patologie;
    - analisi mediche;
    - donazione di sangue;
    - disservizio trasporti;
    - manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
4. entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico.

**Art. 8**

1. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

## ALLEGATO F

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI (ART. 12 R.I.)**

#### ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art.33 del D.I. N.44/2001.
2. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità.

#### ART. 1 - CONTRATTI PER INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

##### **1 Ambito di applicazione**

L' Istituzione scolastica può stipulare:

- 1) contratti di prestazione d' opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- 2) convenzioni con enti di formazione professionale.

##### **2 Individuazione del fabbisogno**

1) All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF, verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica attraverso indagine interna e decide il ricorso ad una collaborazione esterna. Nel caso di ricerca di docente relativo a discipline per cui esistono graduatorie interne d'istituto, verranno prima di tutto consultate queste. In caso di esaurimento delle medesime o per classi di concorso non previste nel proprio istituto, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità. In assenza di graduatorie specifiche si procederà con la pubblicazione di un bando.

2) Lo stesso Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web.

##### **3 Pubblicazione avvisi e requisiti professionali**

1) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande con relativo curriculum vitae, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- il corrispettivo proposto per la prestazione

2) Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ed in particolare:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' Unione Europea;
- b. godere di diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Igs 165/2001, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione.

3) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4) Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

#### **4 Individuazione degli esperti esterni - procedura comparativa**

1) Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.

2) Ad ogni singola domanda viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- Curriculum del candidato
- Contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale
- Pubblicazioni ed altri titoli
- Precedenti esperienze nell'ambito scolastico e dell'Istituto se positivamente valutata

3) La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali é richiesto l'intervento
- Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico
- Collaborazioni con altri Enti del territorio.

#### **5 Esclusioni**

1) Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, 6-bis e 6- quater dell' art. 7 del D.L.vo 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2) Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell' art. 53 del D.L.vo 165/2001.

#### **6 Affidamento dell' incarico, stipula, durata del contratto e determinazione del compenso**

1) Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all' affidamento dell' incarico mediante stipulazione del contratto di prestazione d'opera o di convenzione.



## **7 Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso**

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto
- le modalità del pagamento del corrispettivo
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale

2) I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio di Istituto, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL.

3) Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

4) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

5) L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

6) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1) Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4) Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

## **9 Impedimenti alla stipula del contratto**

1) I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.I. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

### **10 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

1) Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n165 del 30/03/2001.

2) L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente é comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n165/2001.

### **11 Pubblicità ed efficacia**

1) All' inizio dell' anno scolastico. Sulla base del piano dell' Offerta Formativa e della previsione dei progetti che saranno deliberati e finanziati nel Programma Annuale, il Dirigente Scolastico individua le attività e i progetti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione tramite il sito dell' Istituto e all' albo dello stesso.

2) Dell' esito della procedura di selezione deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3) L' efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all' art. 3, comma 18, della Legge n. 244 /2007.